



## **ELENCHI PRIORITARI A.S. 2010/2011**

**D. L n. 134/2009 – Legge 167/2009  
D. L. n. 194/2009 – Legge 25/2010  
D.M. n. 68 del 30/07/2010  
D.M. n. 80 del 15/09/2010  
Convenzione Miur/Inps del 5.8.2009**

**Presentazione della domanda alla scuola  
in cui è stato prestato servizio**

- ☞ nell'a.s. 2008/2009 (beneficiari DM 68/2010)**
- ☞ nell'a.s. 2009/2010 (beneficiari DM 80/2010)**

**dal 15 al 30 settembre 2010**

### **ATTENZIONE!**

**La domanda deve essere presentata anche da parte degli aspiranti che erano già inseriti negli elenchi prioritari predisposti per l'a.s. 2009/2010.**

## **SCHEDE**

**I BENEFICI RICONOSCIUTI DAI PROVVEDIMENTI****I provvedimenti**

- ✓ Il **D.L. 194 del 30.12.2009**, convertito dalla legge n. 25 del 26.02.2010, ha **prorogato per l'a.s. 2010/2011 le misure straordinarie** introdotte lo scorso anno dal Decreto legge 134/2009 **per favorire l'accesso al lavoro** di quei **precari, docenti e ATA**, che a causa dei tagli agli organici apportati con la manovra avviata col D.L. 112/2008, non hanno potuto acquisire la stessa tipologia di contratto annuale, fino al termine delle attività didattiche, o di supplenza di almeno 180 giorni continuativi nella stessa istituzione scolastica stipulato **nell'a.s. 2008/2009**.
- ✓ Con il **D.M. n. 68 del 30 luglio 2010**, trasmesso con nota 7392 del 3 agosto 2010, il MIUR ha, pertanto, riproposto le procedure diramate con i precedenti DD.MM. n. 82/2009 e n. 100/2009, per ricostituire i **nuovi elenchi prioritari da utilizzare nell'anno scolastico 2010/2011**.
- ! Le richieste delle OO.SS. hanno portato l'Amministrazione a ricomprendere nei beneficiari il personale che ha stipulato le medesime tipologie di contratto sopra precisate **nell'a.s. 2009/2010** anche nel caso in cui non abbia lavorato nel 2008/2009. Con il **D.M. n. 80 del 15 settembre 2010** il MIUR ha, conseguentemente, esteso i benefici del Decreto 68/2010 anche a questa nuova categoria di precari.

**I benefici**

- ✓ **precedenza assoluta** nell'assegnazione delle **supplenze brevi** attribuite dal Dirigente scolastico per la **sostituzione di personale assente**
- ✓ **valutazione nell'ambito della graduatoria** o elenco relativa al posto/classe di concorso/profilo professionale **in cui è stato prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010:**
  - **personale docente:** dell'intero anno di servizio
  - **personale ATA:** dello stesso punteggio ottenuto nell'anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010 (come minimo)
- ✓ modalità **agevolate** di acquisizione **dell'indennità di disoccupazione ordinaria** eventualmente spettante, come da convenzione INPS-MIUR.

**I BENEFICIARI**

Sono inseriti negli elenchi prioritari i supplenti forniti dei seguenti **requisiti**:

**1. Essere inseriti a pieno titolo nell'anno scolastico 2010/2011:**

- **Personale docente:** nelle graduatorie provinciali ad esaurimento
- **Personale ATA:**
  - nelle graduatorie permanenti (24 mesi - art. 554 del D.L.vo 297/1994)
  - nelle graduatorie ed elenchi ad esaurimento provinciali (30 giorni - DD.MM. n. 75/2001, e n. 35/2004)

**2. Aver prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010 con una delle seguenti tipologie di contratto a tempo determinato relative a classe di concorso, posto o profilo professionale per cui si è attualmente inseriti nelle graduatorie di cui al punto 1:**

- ✓ **supplenza annuale**
- ✓ **supplenza fino al termine delle attività didattiche**
- ✓ **supplenza temporanea di almeno 180 giorni** continuativi nella stessa istituzione scolastica

**3. Non aver potuto stipulare nell'anno scolastico 2010/2011, per carenza di posti disponibili, la stessa tipologia di contratto, oppure aver stipulato un contratto per orario inferiore a quello di cattedra o posto intero in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.****! Rientrano tra i beneficiari**

- coloro che **nell'anno scolastico 2010/2011** hanno **rinunciato ad una proposta** di assunzione per **orario non intero**
- i docenti che **rinunciano ad una proposta** di assunzione per posto intero o spezzone derivante da scorrimento di una delle **graduatorie aggiuntive** in cui sono inseriti in coda.

**SONO ESCLUSI DAGLI ELENCHI PRIORITARI**

- ✓ I supplenti che **hanno rinunciato o che rinuncino nell'anno scolastico 2010/2011** a stipulare un contratto di supplenza ad **orario intero** a seguito dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento/provinciali **della provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo/istituto** (anche se in provincia diversa);
- ✓ Il personale con contratto a **tempo indeterminato**;
- ✓ Il personale **collocato a riposo** dal 1° settembre 2010.

**LA PRECEDENZA ASSOLUTA  
E I PROGETTI REGIONALI**

- ✓ Nell'attribuzione delle supplenze temporanee in **sostituzione di personale assente** viene riconosciuta la **precedenza assoluta per tutti gli insegnamenti/profili professionali** per i quali l'aspirante è inserito in graduatorie ad esaurimento/permanenti.
- ✓ La precedenza è riconosciuta **anche ai fini del diritto al completamento dell'orario**. Il completamento può avvenire solo nell'ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato.
  - ! La precedenza assoluta **non riguarda** le assunzioni sui **posti vacanti e/o disponibili**, per le quali si seguono le procedure ordinarie.
- ✓ A tale fine sono costituiti **elenchi prioritari** che i dirigenti scolastici dovranno utilizzare prima di ricorrere alle graduatorie di circolo/istituto.
  - ! Gli elenchi prioritari **sono utilizzabili solo a partire dalla data della loro pubblicazione** (art. 6 del D.M. 68/10).
  - ! Fino a tale data le supplenze temporanee sono attribuite a pieno titolo scorrendo le "normali" graduatorie di circolo e di istituto.
  - ! **Le supplenze temporanee assegnate** prima dell'entrata in vigore degli elenchi prioritari **utilizzando le graduatorie di circolo/istituto**, sono mantenute (conservano la loro validità) fino al termine indicato nel relativo contratto (non devono essere revocate), anche ai fini di eventuali proroghe o conferme.
- ✓ E' possibile, in alternativa, essere assunti per lo svolgimento di incarichi nell'ambito dei **progetti attivati dalle Regioni in convenzione** con gli uffici scolastici Regionali. A tale fine è prevista un' apposita **dichiarazione di disponibilità** nell'ambito del modello di domanda.

**LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO**

- ✓ Al personale inserito negli elenchi prioritari è riconosciuta per l'a.s 2010/2011 la medesima valutazione del **servizio prestato nell'anno scolastico 2008/2009** (D.M. 68/2010) **o 2009/2010**.
- ✓ Al personale docente è riconosciuta la valutazione dell'intero anno scolastico nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento.

- ✓ Al **personale ATA** la valutazione del servizio prestato nell'a.s. 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010 ha riflesso esclusivamente nell'ambito delle **graduatorie "dei 24 mesi"** (le graduatorie ad esaurimento provinciali non sono, infatti, soggette ad aggiornamento) e comporta un duplice effetto:
  - nei riguardi del **personale che è già inserito** nelle graduatorie permanenti il riconoscimento, al momento del loro aggiornamento, **come minimo dello stesso punteggio ottenuto nell'anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010;**
  - per il **personale che non è inserito** nelle graduatorie permanenti la valutazione del servizio prestato **nell'anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010** è utile:
    - sia per il **raggiungimento del requisito di servizio** (24 mesi) necessario per l'inclusione;
    - sia per l'attribuzione del relativo **punteggio**.
- La valutazione è riconosciuta **per la graduatoria** o elenco relativa al posto/classe di concorso/profilo professionale **in cui è stato prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009 (D.M. 68/2010) o 2009/2010**, indipendentemente dal servizio effettivamente svolto nel corso dell'anno scolastico 2009/2010 (D.M. 82/2009 e D.M. 100/2009) o 2010/2011 (D.M. 68/2010 e D.M. 80/2010), e anche nel caso in cui sia prestato, totalmente o parzialmente, nell'ambito dei progetti Regionali.
- ! Per i **periodi di mancata prestazione del servizio** la valutazione ha effetto esclusivamente ai fini del riconoscimento del punteggio nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento/permanenti.

**L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI**



- ✓ Per l'a.s. **2010/2011** sono costituiti **nuovi elenchi prioritari**.
- ✓ **L'inserimento deve essere richiesto** dagli interessati mediante l'apposito **modello di domanda**, distinto per il personale docente e ATA, da indirizzare all'Ufficio scolastico della provincia prescelta (vedi paragrafo seguente).
- ! La **domanda** deve essere presentata anche da parte degli **aspiranti già inseriti** negli elenchi prioritari dell'**a.s. 2009/2010**.
- ! La domanda deve essere **consegnata a mano**, o spedita con **raccomandata a R.** (fa fede la data di ricezione dell'ufficio postale), nel periodo tassativo compreso **tra il 15 ed il 30 settembre 2010, alla scuola** in cui è stato prestato nell'a.s. **2008/2009** (beneficiari del D.M.

68/2010) o **2009/2010** (beneficiari del D.M. 80/2010) il servizio che dà titolo ad accedere ai benefici. Al fine di anticipare l'acquisizione della domanda, il Miur invita gli aspiranti che utilizzano l'invio a mezzo posta, a trasmettere la stessa anche all'indirizzo e-mail della scuola.

! La scuola, prima di trasmettere la domanda all'USP in indirizzo, effettua i **controlli** in merito al possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati utilizzando una **apposita funzione del sistema informativo**. Eventuali discordanze con i dati presenti al sistema sono valutate e verificate dall'USP a cui è indirizzata la domanda, che provvederà a pubblicare l'eventuale elenco degli aspiranti non ammessi.

✓ L'inclusione negli elenchi avviene, secondo i seguenti **criteri**:

- Il personale destinatario del **D.M. 80/2010** che accede agli elenchi sulla base del servizio **prestato nell'a.s. 2009/2010** è collocato negli stessi **in coda** rispetto agli aspiranti destinatari del D.M. 68/2010 (che hanno prestato servizio nell'a.s. 2008/2009).
- I nuovi elenchi saranno, pertanto, articolati in **"due gruppi"**:
  - nel primo raggruppamento sono inseriti gli aspiranti che hanno prestato servizio nell'a.s. 2008/2009 (D.M. 68/2010);
  - a seguire, nel secondo gruppo, sono inseriti gli aspiranti che hanno prestato servizio nel 2009/2010 (ma non nel 2008/2009).
- Nell'ambito dei **"due gruppi"** in cui saranno articolati gli elenchi prioritari l'inserimento è effettuato rispettando rigorosamente l'ordine di graduatoria (fascia, punteggio, precedenza) con le seguenti modalità:

#### **Per i docenti**

- **"a pettine"**, secondo la posizione occupata nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza. Tale criterio è adottato anche qualora venga richiesta la diversa provincia in cui si è inseriti in graduatoria di circolo/istituto;
  - **in coda**, qualora sia stato richiesto l'inserimento negli elenchi prioritari di una delle province aggiuntive ai fini del completamento orario e l'interessato non sia incluso nella stessa provincia anche nelle graduatorie di circolo/istituto;
- ! qualora la provincia scelta per le graduatorie di circolo/istituto coincida con una delle province aggiuntive, l'inserimento avviene "a pettine" secondo la posizione occupata nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza.

#### **Per il personale ATA**

- l'inserimento nell'elenco prioritario avviene secondo la posizione occupata nella graduatoria permanente (24 mesi) e, in subordine nelle graduatorie ed elenchi ad esaurimento provinciali (30 giorni).

**LA SCELTA DELLA PROVINCIA E DEI DISTRETTI**

- ✓ Si può **scegliere** l'inclusione nella **provincia**:
  - in cui si è inseriti a pieno titolo nell'a.s. 2010/2011 nelle graduatorie ad esaurimento/permanenti;
  - in cui si è inseriti in graduatoria di circolo/istituto nell'a.s. 2010/2011.
- ! I docenti che hanno stipulato un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche su **spezzone**, devono **obbligatoriamente** presentare la domanda, ai fini del completamento, **nella provincia in cui sono in servizio**, anche qualora si tratti di una delle province aggiuntive in cui si è inseriti in coda.
- ✓ Per agevolare le convocazioni e lo svolgimento del servizio da parte dei supplenti, sono **costituiti elenchi a carattere provinciale o sub provinciale** divisi per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale;
- ✓ Gli interessati dovranno **indicare nella domanda i distretti in cui intendono prestare servizio con il vincolo di un numero minimo** da rispettare sulla base del seguente criterio:
  - **almeno 2** distretti se la provincia ne comprende da 2 a 5
  - **almeno 3** distretti se la provincia ne comprende da 6 a 10
  - **almeno 4** distretti se la provincia ne comprende da 11 a 16
  - **almeno 5** distretti se la provincia ne comprende oltre 16
- ✓ La richiesta di essere assunti con precedenza assoluta anche per le **supplenze brevi fino a 10 giorni** nelle scuole dell'infanzia e primaria, **non è obbligatoria, e deve essere formulata espressamente**. A tale fine deve essere indicato **un solo distretto** nell'ambito di quelli prescelti per le altre tipologie di supplenza.
  - ! Pertanto, i dirigenti scolastici, per le **supplenze brevi fino a 10 giorni** nelle scuole dell'infanzia e primaria, dovranno utilizzare nell'ordine:
    - i docenti inclusi nell'elenco prioritario che hanno chiesto di essere utilizzati anche per tali tipologie di supplenze;
    - i docenti inseriti nelle graduatorie di circolo che hanno dichiarato la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni (art. 7, comma 7 del Regolamento D.M. 131/2007);
    - i restanti docenti inseriti nelle graduatorie di circolo.

## L'UTILIZZO DEGLI ELENCHI

- ! Gli elenchi prioritari **producono effetti solo a partire dalla data della loro pubblicazione** (art. 6 del D.M. 68/10).
- ! Fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e di istituto e, conseguentemente, tutti **i contratti di supplenza già stipulati** in base ad esse **conservano la loro validità**, anche ai fini di eventuali proroghe. Ne deriva che:
  - ☞ non devono essere revocate **le supplenze temporanee assegnate** prima dell'entrata in vigore degli elenchi prioritari **utilizzando le graduatorie di circolo/istituto**.
  - ☞ tali supplenze sono mantenute fino al termine indicato nel relativo contratto, e devono essere prorogate o confermate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle supplenze, qualora si protragga l'assenza del docente che le ha originate.
- ✓ Gli elenchi sono utilizzati per l'assegnazione con **precedenza assoluta di supplenze temporanee in sostituzione del personale assente**.
  - ☞ La precedenza assoluta per le **supplenze brevi fino a 10 giorni** nelle scuole dell'infanzia e primaria **deve essere richiesta espressamente**.
- ✓ La precedenza è riconosciuta **anche ai fini del diritto al completamento dell'orario**. Il completamento può avvenire solo nell'ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato.
- ✓ Gli aspiranti beneficiari dei provvedimenti sono inclusi negli elenchi di **tutti gli insegnamenti/profili professionali** per cui risultano inseriti in graduatorie ad esaurimento (docenti) o graduatorie/elenchi provinciali (ATA);
- ✓ Per la consultazione degli elenchi prioritari sono messe a disposizione dei Dirigenti scolastici specifiche **procedure informatiche**. Le scuole, al fine di verificare lo stato di occupazione o disoccupazione degli aspiranti inclusi, sono tenute alla registrazione immediata dei contratti di supplenza stipulati, nonché delle rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.
- ! **Per quanto non espressamente disciplinato dal D.M. 68/2010 e dal D.M. 80/2010 valgono** le disposizioni dei **Regolamenti** per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale ATA (D.M. 131/2007 e D.M. 430/2000).



**I VINCOLI E LE SANZIONI**

- ✓ I supplenti inseriti negli elenchi prioritari sono **obbligati ad accettare**, nell'ambito territoriale prescelto, **qualunque proposta di supplenza**.
- ✓ I docenti in servizio nella scuola dell'infanzia e primaria per **supplenze di durata fino a 10 giorni**, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.
- ✓ Coloro che sono impegnati in **progetti Regionali**, non possono accettare supplenze temporanee durante lo svolgimento degli stessi, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.
- ! Se la **provincia** nella quale l'interessato è inserito negli elenchi prioritari è **diversa da quella in cui risulta incluso nelle graduatorie di circolo/istituto** il suo inserimento in queste ultime è **sospeso**, tranne il caso in cui sia destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. In tali casi sono comunque fatte salve le supplenze temporanee conferite nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari e in corso al momento della chiamata da questi ultimi.
- ✓ La **rinuncia immotivata o senza giustificato motivo** a una proposta di contratto conseguente allo scorrimento degli elenchi prioritari comporta la decadenza da tutti i benefici previsti dalla legge, cioè:
  - la **cancellazione** dagli elenchi prioritari e la conseguente perdita del diritto alla precedenza assoluta nel conferimento di supplenze (è fatto salvo l'inserimento nelle "normali" graduatorie di istituto);
  - la **perdita** del diritto all'attribuzione **del punteggio** relativo all'intero anno scolastico (è fatta salva l'attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente svolto);
  - la **perdita** del diritto a percepire l'**indennità di disoccupazione** ordinaria.
- ✓ **Nessuna penalizzazione** viene applicata nei casi di **rinuncia** alla supplenza, anche in corso:
  - **per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche** che si rendesse disponibile successivamente;
  - **per partecipare ai progetti Regionali**;
- ✓ **Non è penalizzato** il docente che **rinuncia** alla proposta di contratto qualora sia **già impegnato per una supplenza** temporanea conferita dalle graduatorie di circolo/istituto in cui risulti incluso.
- ! Ovviamente si viene **cancellato dagli elenchi prioritari**, e perde tutti i benefici previsti dalla legge chi, in presenza di posti che si sono resi disponibili successivamente alla compilazione degli elenchi, **rinuncia ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche** a seguito di scorrimento delle graduatorie ad esaurimento/permanenti e/o delle correlate graduatorie di istituto.

Proponiamo di seguito due schede sintetiche relative alle sanzioni previste nei diversi casi di rinuncia ad una proposta di supplenza con riferimento rispettivamente:

- all'**inserimento** negli elenchi prioritari (prima scheda)
- alla **cancellazione** dagli elenchi prioritari del personale che vi risulta inserito (seconda scheda, alla pagina seguente)

**INSERIMENTO NEGLI ELENCHI PRIORITARI  
LE SANZIONI**

<b>IN CASO DI RINUNCIA A SUPPLENZA ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE</b>		<b>LA DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI  E' ACCOLTA?</b>
<b>TIPOLOGIA DI GRADUATORIA</b>	<b>ORARIO SUPPLENZA</b>	
<b>Graduatoria ad esaurimento della PROVINCIA DI APPARTENENZA</b>	<b>Orario intero</b>	<b>NO</b> <b>l'aspirante è escluso</b>
	<b>Spezzone</b> in assenza di posti interi	<b>SI</b> <b>La domanda è accolta e l'aspirante è inserito</b>
<b>Graduatoria ad esaurimento della PROVINCIA DI CODA</b>	<b>Orario intero</b>	<b>SI</b> <b>La domanda è accolta e l'aspirante è inserito</b>
	<b>Spezzone</b> in assenza di posti interi	<b>SI</b> <b>La domanda è accolta e l'aspirante è inserito</b>
<b>GRADUATORIE DI ISTITUTO di prima fascia correlate alle graduatorie ad esaurimento</b>	<b>Orario intero</b>	<b>NO</b> <b>l'aspirante è escluso</b>
	<b>Spezzone</b> in assenza di posti interi	<b>SI</b> <b>La domanda è accolta e l'aspirante è inserito</b>

**CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI PRIORITARI  
E PERDITA DEGLI ALTRI BENEFICI PREVISTI DALLA L. 167/2009**

MOTIVO	CANCELLAZIONE
<b>RINUNCIA IMMOTIVATA</b> o senza giustificato motivo a una proposta di supplenza conseguente allo scorrimento degli elenchi prioritari (1), o alla sua proroga o conferma (di qualunque tipologia e durata)	<b>SI</b> <b>l'aspirante è cancellato dagli elenchi prioritari</b>
<b>MANCATA ASSUNZIONE DEL SERVIZIO</b> (dopo l'accettazione della supplenza)	<b>SI</b> <b>l'aspirante è cancellato dagli elenchi prioritari</b>
<b>ABBANDONO DI UNA SUPPLENZA</b>	<b>SI</b> <b>l'aspirante è cancellato dagli elenchi prioritari</b>
<b>RINUNCIA O ABBANDONO DI SUPPLENZA PER:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>accettare</b> una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche</li> <li>▪ <b>accettare</b>, entro il 30 aprile, una supplenza fino al termine delle lezioni o oltre</li> <li>▪ <b>accettare</b> la partecipazione a un progetto Regionale</li> </ul>	<b>NO</b> <b>non è cancellato</b>
<b>RINUNCIA A SUPPLENZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nel caso si sia già impegnati in altra supplenza, anche ad orario parziale</li> <li>▪ qualora la supplenza comporti una retribuzione inferiore all'indennità di disoccupazione spettante (2)</li> </ul>	<b>NO</b> <b>non è cancellato</b>
<b>RINUNCIA A PROGETTO REGIONALE (3)</b>	<b>NO</b> <b>non è cancellato</b>

(1) La rinuncia ad una supplenza temporanea assegnata dalle graduatorie di istituto (ad es. per insegnamenti in cui si è inseriti nella terza fascia) non ha effetti rispetto all'inclusione negli elenchi prioritari, ma, ovviamente, comporta le eventuali sanzioni previste dall'art. 8 del Regolamento sulle supplenze (D.M. 131/07).

(2) Ad esempio: in caso di indennità di disoccupazione pari al 60% della retribuzione intera, si possono rifiutare: nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell'infanzia e primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA fino a 21 ore.

(3) La rinuncia, senza giustificato motivo, all'offerta di partecipazione al progetto regionale da parte dei precari che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità comporta la **decadenza dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione**, qualora spettante, **ma non la cancellazione dagli elenchi prioritari**.

**L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA**

- ✓ **Miur e l'Inps** hanno stipulato il 5 agosto 2009 una **convenzione**, integrata il 2 settembre 2010 in relazione alle fattispecie di cui al D.M. 100/2009, che prevede **modalità agevolate di accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria** al fine di consentire ai precari coinvolti dal provvedimento di percepire alternativamente e con continuità:
  - la retribuzione spettante in relazione al servizio effettivamente svolto;
  - l'indennità di disoccupazione durante i periodi di inattività.
- ! L'INPS ha previsto al riguardo una procedura informatica di gestione del pagamento delle indennità di disoccupazione che consente, una volta attivata la prestazione, di sospenderla in occasione dell'assegnazione di una supplenza e di riattivarla al termine del contratto senza che sia necessaria la presentazione di nuova domanda da parte del supplente.
- ✓ A tale fine è prevista, nell'ambito della banca dati dell'Inps, una sezione dedicata ai precari, docenti e ATA, che risultano:
  - in possesso dei seguenti **requisiti** soggettivi per percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria:
    - **essere assicurati all'INPS da almeno due anni**
    - avere almeno **52 contributi** settimanali per la disoccupazione **nel biennio precedente** la data di cessazione del rapporto di lavoro.
  - destinatari di un **contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008/2009** (D.M. 68/2010) **o 2009/2010** e che non abbiano ottenuto il rinnovo della stessa tipologia di contratto nell'anno scolastico 2010/2011.
- ! Sono, pertanto, **esclusi** tutti coloro che pur avendo prestato servizio nell'A.S. 2008/2009 o 2009/2010 con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non possono vantare l'iscrizione all'INPS per almeno due anni con 52 contributi settimanali.
- ✓ Le scuole hanno accesso alla sezione dedicata della banca dati dell'Inps ai fini dell'aggiornamento continuo:
  - degli aventi titolo,
  - delle supplenze conferite,
  - dei casi di rinuncia immotivata.
- ✓ La **richiesta** di pagamento dell'indennità di disoccupazione ordinaria va presentata **all'INPS entro 68 giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro utilizzando il modello DS21 (che è scaricabile dal sito internet "www.inps.it") corredata dall'attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro

per l'impiego competente in base alla residenza. Copia della richiesta deve essere consegnata alla scuola

✓ **L'indennità di disoccupazione ordinaria corrisponde:**

- per i **primi 6 mesi**, al **60%** della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- per i **2 mesi successivi**, al **50%** della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- per gli **ulteriori 4 mesi**, spettanti solo a coloro che hanno superato i 50 anni di età, il **40%** della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

! I contratti di supplenza stipulati durante la fruizione dell'indennità di disoccupazione comportano la **sospensione** della stessa e la successiva riattivazione al termine del contratto, senza che sia necessaria la presentazione di nuova domanda.

! In tali casi il periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione è **prolungato** in misura corrispondente alla durata del contratto di supplenza, e fino al raggiungimento dell'arco di tempo massimo complessivamente consentito (8 o 12 mesi per gli "over 50" - vedi sopra)

! **Ricordiamo** che:

- la **rinuncia immotivata o senza giustificato motivo** a una proposta di contratto comporta la **perdita** del diritto a percepire l'**indennità di disoccupazione** ordinaria.
- È, però, **consentito rifiutare** contratti di supplenza che diano diritto a uno **stipendio inferiore all'indennità di disoccupazione spettante**.

Ad esempio: nel caso l'indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell'anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.

! Resta ferma, per il personale che non possiede i requisiti necessari per percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria, la possibilità di chiedere l'**indennità di disoccupazione con requisiti ridotti entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello nel quale è cessato il rapporto di lavoro.